Zeitschrift: Rivista Militare Svizzera di lingua italiana : RMSI

Herausgeber: Associazione Rivista Militare Svizzera di lingua italiana

Band: 96 (2024)

Heft: 1

Artikel: Il Dipartimento delle istituzioni incontra gli ufficiali e i sottufficiali di

professione (parte seconda)

Autor: Annovazzi, Mattia

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-1056184

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 16.11.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

Il Dipartimento delle istituzioni incontra gli ufficiali e i sottufficiali di professione

(parte seconda)



col Mattia Annovazzi

colonnello Mattia Annovazzi

I magg SOFIA IACONO, capo sezione studi e consulenza giuridica dell'Ufficio legale del COVI, si è diffusa su alcuni aspetti del diritto internazionale dei conflitti armati.

Oltre alle leggi della nazione ospite e quelle nazionali occorre assicurare l'osservanza del diritto internazionale pubblico e dei conflitti. I tre principi fondamentali del Diritto internazionale umanitario sono:

- distinzione: l'uso della forza deve essere diretto esclusivamente contro la minaccia evitando il coinvolgimento dalla popolazione civile;
- necessità: l'uso della forza risulta assolutamente indispensabile per assicurare la self-defence;
- proporzionalità: la risposta deve essere commisurata con il livello della minaccia, ogni utilizzo della forza deve essere limitato nell'intensità e durata.

Si tratta di principi sempre molto at tuali.

Il diritto internazionale dei conflitti armati (ius in bellum) è un ramo del diritto internazionale pubblico. Contiene norme e principi che restringono la libertà degli Stati nel condurre le ostilità durante i conflitti armati, allo scopo di limitare i mali derivanti dalla guerra, ma nei limiti imposti dalla necessità militare, e disciplina il comportamento dei belligeranti nelle loro relazioni reciproche e



l'atteggiamento a livello di violenza bellica nei confronti delle popolazioni civili. È una branca del diritto internazionale nata dall'esigenza di impedire che, in assenza di norme scritte, l'uso della violenza bellica sia lasciato all'arbitrio dei comandanti militari. Inizialmente definito come leggi e usi di guerra e codificato dalle Convenzioni dell'Aja del 1899 e del 1907, il diritto bellico è diventato diritto dei conflitti armati con le Convenzioni di Ginevra del 1949, che ne hanno esteso la vigenza a tutte le situazioni in cui si esercita la violenza bellica, incluse quelle in cui lo stato di guerra non è riconosciuto da una delle parti.

L'uso della forza può avvenire (1) nel quadro di un'attività pianificata. In tal caso deve essere conforme alle regole di ingaggio (ROE) ed esercitata nel rispetto delle condizioni previste dai caveat nazionali (perché molte nazioni appartengono a coalizioni e hanno una normativa differente che va considerata nell'applicazione delle regole di ingaggio; si tratta di un ingaggio regolato) e (2) in self-defence, nei limiti connaturati all'esercizio della legittima difesa (art. 51 della Carta delle Nazioni unite).

La legittima difesa consiste nell'uso necessario, o proporzionato e attuale della forza per difendere dall'attacco o dall'imminenza di un attacco sé stessi, la propria o altre unità militari, nonché il personale e le installazioni di forze amiche.

La legittima difesa è sempre una reazione, mentre le ROE possono prescindere dal pericolo attuale di un'offesa ingiusta. La tutela della difesa legittima prevede due scriminanti: una generale all'art. 52 codice penale italiano e una speciale (la necessità militare) per i reati militari all'art. 41 e 44 codice penale militare di pace italiano (la scriminante è stata usata fino a quando il concetto di regola di ingaggio è poi stato elevato al rango di norma ordinaria).

Un attacco è un atto di violenza contro le unità e le persone della Coalizione,

la popolazione e i beni civili. Ci sono casi in cui per legittima difesa si può intervenire a protezione o aiuto di una popolazione o di beni civili. Ad esempio nei Balcani era prevista la legittima difesa nei confronti di civili, non così nella prima guerra della Somalia (ndr. v. il film Black Hawk Down sulla battaglia di Mogadiscio nel 93: durante un attacco da parte di rivoluzionari ad aiuti umanitari destinati alla popolazione civile, militari americani in elicottero presenti non sono intervenuti, in quanto sarebbe esorbitato dal mandato della loro missione).

L'imminenza di un attacco è l'insieme delle predisposizioni necessarie a condurre un attacco che concreti l'urgente e preponderante necessità di una reazione (uso di strumenti per contrastare ad esempio l'avanzata di truppe). Il pericolo di vita attuale e concreto come avvertito dal militare è sempre una reazione (ad esempio un attacco diretto di truppe nemiche, il lancio di razzi o missili [Ucraina], l'attacco contro un

Condividere e risolvere



Sedi Chiasso / Lugano

www.fiduciariamega.ch

Società del gruppo

fidbe ## fideconsul

convoglio [Afghanistan, attacco suicida terroristico]). Si tratta di un evento non prevedibile, in cui l'uso della forza è necessario e attuale. Gli ordinamenti nazionali prevedono una scriminante nell'uso della forza in legittima difesa.

Vi sono due casistiche di legittima difesa: un diritto naturale a difendersi, che può essere considerato in modo esteso anche nei confronti di altre forze armate nemiche. Qui potrebbe rientrare il caso dell'Ucraina in relazione a ciò che è considerato legittimo secondo l'art. 51 della Carta delle Nazioni unite. Un altro tipo di difesa è invece quello dell'uso della forza in attività pianificate in modo conforme alle regole di ingaggio, in uno scenario diverso da quello di una guerra: tutte le missioni internazionali sono configurate in questo senso (ad esempio, la missione ISAF in Afghanistan).

Le regole di ingaggio sono disposizioni che promanano dalle competenti autorità militari e sono approvate dall'autorità politica. Delineano le circostanze e i limiti entro cui le truppe impiegate in missioni all'estero possono utilizzare la forza armata. Variano a seconda del contesto, ma devono rimanere ancorate ai principi e alle norme del DIU. Trattandosi di atti amministrativi, in Italia è stata necessaria una legge di rango primario che considerasse la scriminante per quanto riguarda l'uso della forza secondo le regole di ingaggio.

Una differenza fondamentale è quando si ha a che fare con un atto ostile o un intento ostile, che va distinto da un attacco o da un attacco imminente.

Per intento ostile (che non rappresenta un attacco imminente) si intende un atteggiamento - minaccia probabile e identificabile - rilevabile sulla base di almeno una delle due seguenti condizioni: (a) capacità e prontezza ad arrecare danno da parte di persone, gruppi di persone o unità che minacciano; (b) ulteriori elementi concreti (insieme delle predisposizioni e degli atteggiamenti che siano sintomi evidenti dell'animus offendendi della controparte), eventualmente supportati dalla intelligence. Un intento ostile può essere un'imboscata che sta per verificarsi o un incontro di nemici che sta pianificando un atto ostile contro le nostre forze. Si pianifica, grazie alle ROE, una reazione che va a colpire con mezzi e metodi idonei quello che viene considerato come intento ostile.

Per atto ostile (che non rappresenta un attacco effettivo) si intende il compimento di azioni contro la sicurezza delle forze nazionali e/o volte a impedire/ limitare l'assolvimento della missione. Evidentemente qui manca l'elemento del pericolo di vita imminente per le forze amiche: ad esempio il posizionamento di ordigni su una linea di collegamento che viene utilizzata dalle forze amiche quando è previsto il passaggio di truppe, quindi con elevata certezza di incidenti e morte di militari. Si tratta di una situazione che si può prevedere, magari da "remoto", da una sala

operativa, e contro cui può essere pianificata una reazione, mediante una ROE rispettosa del DIU. Occorre poi prevedere che non ci saranno danni collaterali o che persone o beni civili vengano colpiti. Si agirà in modo proporzionato a quello che è l'evento.

In ambito NATO e UE, le regole d'ingaggio sono direttive rivolte alle forze militari (e ai singoli individui) che definiscono le circostanze, le condizioni, il grado e il modo in cui la forza (o altre azioni che possano essere qualificate come ostili) può essere impiegata. Se una missione ha un cappello di un'organizzazione internazionale, verranno utilizzate quelle regole di ingaggio (per esempio in Kossovo e in Afghanistan il catalogo Nato; in Somalia il catalogo UE; in Libano il catalogo ONU). Le ROE non limitano mai il diritto di legittima difesa, quest'ultimo essendo un diritto naturale.

Nelle coalizioni e nelle missioni internazionali si prevede la presenza di molti paesi che possono avere proprie normative, anche molto diverse. Per uniformare il coinvolgimento e l'attività di questi paesi è necessario che le ROE vengano adeguate all'ordinamento nazionale dei paesi. È possibile prevedere dei "cavilli" (caveat) da apporre alle singole regole di ingaggio. Si tratta di limitazioni nell'impiego con cui il governo che assegna un contingente a un comando internazionale intende condizionarne in parte l'utilizzazione. Sono condizioni imposte dall'autorità politica per





garantire la partecipazione a un'operazione internazionale, rispettivamente restrizioni di natura tattico-operativa sulle modalità di impiego delle truppe, rispettivamente vincoli che "paralizzano" la libertà d'azione del comandante in un teatro operativo.

Un esempio classico è quella dei paesi europei di non arrestare o consegnare a un paese in cui è prevista la pena di morte, presunti terroristi oppure sospetti criminali che potrebbero essere condannati a tale pena. I paesi europei possono avviare soltanto il fermo e il riconoscimento del soggetto. Un altro caveat in Kossovo è che per scopi di ordine pubblico non è possibile utilizzare proiettili di gomma; questo perché la legislazione italiana non ne permette l'uso. Per quanto riguarda l'uso di armi ad esempio contrarie alla Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione (CAC), i paesi firmatari non aderiranno a ROE che prevedano l'utilizzo di tali armi.

I caveat possono essere anche territoriali e riguardare un'area di operazioni delimitata a una certa zona. Per esempio l'Italia in Iraq (coalizione anti-Daesh), a differenza della coalizione, poteva partecipare a missioni solo in un'area più limitata. La coalizione in Iraq è un

esempio classico di una coalizione priva di un'organizzazione alla testa: ogni paese utilizza il proprio catalogo di ROE, naturalmente coordinato con quello di tutti gli altri. I cataloghi sono comunque simili.

La fondamentale differenza tra uso della forza in caso di legittima difesa, da un lato, e di attività pianificata, d'altro lato, e che nel primo caso ci sono eventi imprevisti, quindi non è possibile pianificare una reazione. Sta al singolo militare percepire la minaccia e reagire. Con le ROE vi sono invece operazioni pianificate. Nella legittima difesa sono ammessi i rischi di danni collaterali, anche se minimizzati (minimize collateral damage), il diritto naturale di difendersi potendo prevedere danni collaterali (a beni o persone civili, categorie protette). Nelle attività pianificate (ROE) i danni collaterali vanno esclusi il più possibile durante la pianificazione (zero collateral damage). La legittima difesa collettiva è parificabile a quella individuale.

Nella legittima difesa vi è una reazione del singolo militare, mentre con le ROE vi è un'approvazione di un'autorità all'uso della forza. Il magg SOFIA LOIACONO è dell'avviso che in Ucraina i danni collaterali soprattutto da parte

russa rappresentino quasi un'intenzione di colpire, mentre sul fronte degli ucraini i danni collaterali rientrano piuttosto in un quadro di legittima difesa. Nell'uso della forza secondo le ROE (in teoria), nella pianificazione non si devono prevedere danni collaterali, ma viene fatta una valutazione preliminare di eventuali rischi e una valutazione dopo l'operazione per capire quali sono stati i reali rischi (targeting). Nella parte iniziale della valutazione del rischio, tanto sarà maggiore il rischio quanto sarà elevato il livello autorizzativo. Ad esempio il rischio di danno collaterale è stato ritenuto massimo se un'operazione fondamentale per la missione si svolge vicino a una centrale nucleare. In quel caso se l'attività è considerata fondamentale e deve essere svolta, il livello autorizzativo sarà al massimo livello, ovvero il livello governativo.

Si tratta di aspetti fondamentali per i comandanti, anche a livello tattico. Le loro attività potrebbero avere conseguenze a livello giuridico e, quindi, la parte legale va sempre adeguatamente considerata.

(La parte prima è stata pubblicata nella RMSI 06/2023 pag. 27 segg.)

L'Associazione Ticinese degli Ufficiali Professionisti, in collaborazione con il Circolo Ufficiali di Bellinzona e il Military Cross, è lieta di invitare l'ufficialità ticinese alla conferenza 2024 dal tema:

Impiego di militari svizzeri all'estero sotto l'egida della Direzione dello Sviluppo e della Cooperazione (DSC): Esplosione a Beirut 2020 e Terremoto in Turchia 2023

Sabato 23/03/2024 - 14.30-16.30



Col SMG Alessio Marazza
Capo operazioni
Intervento a Beirut

Luogo



Aula magna Scuola Cantonale di Commercio, Bellinzona



Cap Giuseppe Privitera
Chief Rescue SRM BRAVO
Intervento in Turchia

Annuncio



Entro lunedì 18/03/2024



